

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4344 del 05/08/2024
Oggetto	D.P.R. n.59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO, relativa all'impianto di recupero rifiuti con operazioni R5 ed R13 in art.216 D. Lgs.152/2006, sito in comune di LUZZARA - Via Parri n.46.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4519 del 05/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno cinque AGOSTO 2024 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.24739/2023

**D.P.R. n.59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO" - relativa all'impianto di recupero rifiuti con operazioni R5 ed R13 art.216 D. Lgs.152/2006, sito in comune di LUZZARA - Via Parri n.46.**

### **IL DIRIGENTE**

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Premesso che:

- la ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Parri n.46 in Comune di Luzzara in Provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2018-1667 del 06/04/2018, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.
- la sopracitata AUA è stata aggiornata con DET-AMB-2019-5977 del 21/12/2019, per il titolo abilitativo comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 per l'applicazione del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006", senza variazioni modifiche per gli altri titoli abilitativi compresi in AUA.

Richiamato che la ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO ha presentato la domanda di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) relativamente al progetto "Modifica dell'impianto esistente per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (attività R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche)" e che tale procedura si è conclusa con la Determinazione n.7934 del 14/04/2023 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna che esclude il progetto dalla VIA senza porre alcuna condizione ambientale.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativa all'impianto della Ditta SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO, con sede legale ed impianto in Via Parri n.46 in Comune di Luzzara - Provincia di Reggio Emilia, con aggiornamento della comunicazione art.216 concernente l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 27 settembre 2022 n.152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione art.184-ter, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.", per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), acquisita da ARPAE al protocollo PG/2023/111271 del 26/06/2023 e successiva documentazione acquisita da ARPAE ai protocolli PG/2023/115178 del 03/07/2023 e PG/2023/131463 del 28/07/2023.

Preso atto che la domanda di AUA è stata presentata per:

- comunicazione per l'effettuazione di operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06, con riferimento al D.M. n.152/2022, e prosecuzione della gestione rifiuti con cessazione della qualifica di rifiuto in riferimento al D.M. 28 marzo 2018 n. 69;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs 152/06;

- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Tenuto conto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Precisato che per gli altri titoli non costituisce modifica alla gestione dell'impianto già autorizzata con atti n. 1667 del 06/04/2018, aggiornato con atto n. 5977 del 21/12/2019.

Richiamato che, coerentemente con la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) conclusasi con la più sopracitata Determinazione regionale n.7934 del 14/04/2023 sono previste modifiche strutturali all'impianto di gestione rifiuti, in sintesi, consistenti in: impermeabilizzare con platea in cemento le aree di messa in riserva dei rifiuti, di trattamento e di deposito preliminare dei rifiuti originatesi dal trattamento dei rifiuti inerti; la realizzazione di nuova area di trattamento dei rifiuti in stabilizzato; realizzazione di recinzione perimetrale del centro di trattamento rifiuti sui lati est ed ovest del centro con completamento/realizzazione di una siepe perimetrale di adeguata altezza.

Atteso che:

- è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti consistente nel DM 27 settembre 2022, n.152 c.d. Decreto "end of waste" dei rifiuti da costruzione e demolizione.
- all'art. 8 del citato D.M. n.152/2022 si dispone, fra l'altro, che ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- varie disposizioni in materia, ed in specifico l'ultimo intervento normativo del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 in vigore dal 31 dicembre 2023, hanno prorogato alla data del 4 novembre 2024, i termini per l'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del D.M. 152/2022 per gli End of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione;
- inoltre, nelle more dell'adeguamento, l'art.8 ("norme transitorie e finali") del medesimo D.M. 152/22 prevede la possibilità di continuare a recuperare i rifiuti da costruzione e demolizione secondo le indicazioni contenute nelle autorizzazioni in essere, ed in specifico, per le procedure semplificate incluse in AUA come nel presente caso, riporta: *"Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1998: i limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonche' i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2".*)

Precisato che tale istanza di modifica della vigente autorizzazione AUA di cui all'atto DET-AMB-2018-1667 del 06/04/2018, aggiornato con atto DET-AMB-2019-5977 del 21/12/2019 sopra richiamata costituisce altresì adeguamento al D.M. 27 settembre 2022 n.152, relativamente al trattamento e recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n.152/2006 di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.

Tenuto conto che l'istanza di modifica di AUA presentata dalla ditta Scaravelli costituisce aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in recepimento del D.M. n. 152/2022, pertanto in anticipazione dei termini di legge del 4 novembre 2024.

Preso atto che è stato approvato il nuovo DM 2 giugno 2024 n. 240 in materia "end of Waste" dei rifiuti da costruzione e demolizione, in attesa di pubblicazione, che sostituirà il DM 27 settembre 2022 n.152 dal momento che sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e che prevede all'art 8 un termine di 180 giorni dalla sua pubblicazione per l'adeguamento da parte dei produttori, tramite presentazione di un aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs. n.152/2006 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione.

Tenuto conto che il citato D.M. 2 giugno 2024 n. 240 abroga il D.M. 152/2022 e inoltre all'art.8 prevede i termini di 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, di aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e che pertanto la ditta sarà tenuta a presente nuova comunicazione di adeguamento ai sensi dell'art.216 del D. Lgs. 152/2006, nell'ambito di istanza di modifica di AUA ai sensi del D.P.R n.59/2013 in cui tale titolo abilitativo è ricompreso.

Dato atto che il presente atto è adottato in conformità alle disposizioni ad oggi in vigore pertanto tenendo a riferimento il D.M. 152/2022.

Considerato quanto sopra detto che la domanda di cui sopra, presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, dà inoltre seguito al progetto "Modifica dell'impianto esistente per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (attività R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche)" già valutato dall'Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia Romagna.

Preso altresì atto che nell'atto regionale di esito della Verifica di Assoggettabilità a VIA (Screening) di cui alla Determinazione n.7934 del 14/04/2023 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna si dispone che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Reggio Emilia e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, e si dà disposizione per la certificazione fine lavori, pertanto ripresa più avanti nel presente atto, pertanto procedendo ad inserire più avanti tale prescrizione nel presente atto.

Dato atto che con nota protocollo PG/2023/0114272 del 30/06/2023 e successiva protocollo PG/2024/120266 del 01/07/2024 sono stati richiesti i pareri agli Enti competenti nel procedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Visto che il Comune ha espresso parere favorevole in merito alla conformità urbanistica, acquisito al protocollo PG/2024/129083 del 15/07/2024.

Richiamata la relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae, acquisita al protocollo n. 142584 del 05/08/2024.

Richiamate altresì le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- La LR n.15/2001 art. 10, comma 4 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico);
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";*
- D.G.R. n.1860/2006 *"Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";*
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99 *"Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 16-06-1999, n. 960 "Approvazione della Direttiva per il rilascio delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera in attuazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale"; -Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";*
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 *"Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure e determinazioni delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006." e s.m.i.;*
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";*
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del D. Lgs. 152/2006";*
- Nota ministeriale prot. 0016293.05-10-2018 *"Chiarimenti circa l'interpretazione di talune disposizioni di cui al D.M. 28 marzo 2018, n. 69 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";*
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art. 26-bis;*
- D.M. 27 settembre 2022 n. 152 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale- Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.";*
- nota ministeriale n. 51676 interpello 06/06/2023 n.91980 per la gestione dei rifiuti identificati al codice EER 170302 a seguito di D.M. 152/2022.
- D.M. 26 giugno 2024 n. 240 in materia di cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ancora oggetto di inserimento nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.

Dato atto che in materia di antimafia, la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, cosiddetta "White List", previsto dalla Legge 06/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016, della Prefettura di Reggio Emilia.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### determina

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO**" ubicato nel Comune di **Luzzara - Via Parri n.46** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rifiuti	Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006 e D.M. n. 152/2022 e D.M. n. 69/2018
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e DGR 286/2005.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2. di dare atto che alla ditta "SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO" nel Registro provinciale dei recuperatori resta attribuito il seguente numero: **68**;
3. di disporre che il presente atto ha efficacia a decorrere dalla data di comunicazione da parte della ditta dell'avvenuto completamento degli adeguamenti al D.M. 152/2022, che dovrà essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla sua effettuazione, e comunque entro il 04/11/2024, da parte della ditta ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ed al Servizio Territoriale, e al Comune di Luzzara, indicando la data di attivazione della gestione rifiuti conforme al D.M. n. 152/2022.
4. di disporre che, fino alla data di comunicazione di avvenuto completamento degli adeguamenti al medesimo D.M. n. 152/2022, indicato al punto 3 del presente atto, nelle more dell'adeguamento, coerentemente all'art.8 del D.M. n. 152/2022, i materiali già prodotti dalla ditta nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero del D.M. 05/02/98 possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di cui all'atto ARPAE n. 667 del 06/04/2018, aggiornato con atto n. 5977 del 21/12/2019;
5. di disporre che il presente atto si intende sostitutivo dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 1667 del 06/04/2018, e successivo atto n. 5977 del 21/12/2019 a far data dalla comunicazione di cui al precedente punto 3;
6. di disporre che la ditta è tenuta a aggiornamento della comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs. 152/2006 in base all'entrata in vigore di nuove norme di settore, nei tempi e modi da esse previste, nell'ambito di istanza di modifica di AUA ai sensi del D.P.R n.59/2013 in cui tale titolo abilitativo è ricompreso, restando fatto salvo che deve intendersi che il titolo abilitativo per il recupero rifiuti (allegato 3) del presente atto decade in caso di abrogazione della norma di riferimento di cui al D.M.

- n. 152/2022, nel qual caso mantiene validità il titolo abilitativo del recupero (allegato 3 bis) dell'atto e n.5977 del 21/12/2019;
7. di disporre che:
- a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fine lavori, dovrà essere trasmessa la certificazione di regolare esecuzione delle opere, comprensiva di eventuali specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato, ad ARPAE SAC di Reggio Emilia e Servizio Territoriale di Reggio Emilia e al Comune di Luzzara.
  - b. Prima dell'attivazione dell'impianto di gestione rifiuti nella nuova configurazione strutturale al D.M. n. 152/2022, e comunque entro 90 giorni dal rilascio del presente atto, la ditta dovrà realizzare apposita siepe perimetrale, previa presentazione al Comune (e sua approvazione) di apposito progetto di realizzazione di una siepe perimetrale di adeguata altezza sui lati est ed ovest del centro di rifiuti; le specie/ autoctone utilizzate per la piantumazione dovranno essere selezionate tenendo conto della specifica finalità oltre che della rapidità di accrescimento, privilegiando l'utilizzo di esemplari di adeguata altezza al momento dell'impianto;
8. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
- **Allegato 1 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006;**
  - **Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e D.G.R. 286/2005;**
  - **Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006;**
  - **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico;**
9. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
10. di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
11. di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente;
12. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
13. di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013, comprese le modifiche all'Allegato 3 per le quali occorre unitamente presentare aggiornata comunicazione ai sensi dell'art.216 del D. Lgs.152/2006, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
14. di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata;
15. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

*Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.*

Il Dirigente del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*originale firmato digitalmente*



**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO**" è autorizzata ad effettuare l'attività di recupero rifiuti inerti negli impianti ubicati in Comune di Luzzara – Via F. Parri n.46 - Provincia di Reggio Emilia.

Per la documentazione relativa alle emissioni in atmosfera si farà riferimento agli elaborati allegati all'istanza in oggetto ed alla documentazione pervenuta con prot. PG/111271 del 26/06/2023.

1) L'installazione, l'esercizio e la conduzione degli impianti e delle attività aziendali devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto negli elaborati allegati alla domanda in oggetto, nel rispetto delle norme ambientali per il contenimento delle emissioni diffuse, ai sensi del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

2) La Ditta è tenuta a mantenere il funzionamento corretto dei sistemi di bagnatura delle aree di lavorazione e di transito automezzi, al fine di garantire idonea umidificazione dei cumuli di stoccaggio, delle zone di macinazione e di movimentazione dei rifiuti e dei materiali (End of Waste), anche nelle aree di entrata/uscita dall'insediamento; mediante attivazione del citato sistema di umidificazione ogni qualvolta che, per condizioni meteorologiche o per imbrattamento delle superfici, possa originarsi un sollevamento di polveri.

3) In particolare si dovrà garantire una umidificazione costante e sufficiente durante tutte le operazioni legate alla lavorazione dei rifiuti inerti, soprattutto nelle fasi di caricamento, di macinazione e di movimentazione dei rifiuti e dei materiali prodotti (End of Waste).

*Il Servizio Territoriale di ARPAE esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.*

## **Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06**

La ditta ha tre scarichi idrici in pubblica fognatura:

- lo scarico 1 è relativo alle acque meteoriche della zona di gestione dei rifiuti (acque di prima pioggia);
- lo scarico 2 è relativo alle acque pluviali provenienti dalle coperture dell'edificio, non oggetto di autorizzazione;
- lo scarico 3 è relativo allo scarico delle acque reflue domestiche, non oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesso, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D. Lgs. 152/06, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato.

Per quanto concerne la rete di fognatura, essa non varierà e la ditta continuerà ad utilizzare lo stesso sistema di raccolta delle acque reflue. L'introduzione della nuova tipologia di rifiuti da trattare (7.11) e dell'area di messa in riserva (R13) del cartongesso, comporta un aumento della superficie da trattare, che passa da 547,5 m<sup>2</sup>, a 825 m<sup>2</sup>, con un incremento di circa 277,5 m<sup>2</sup> di superficie da trattare e una vasca di decantazione già di volume pari a circa 4,125 m<sup>3</sup>.

Le acque prima pioggia provenienti dal piazzale in cui si effettua la gestione dei rifiuti sono raccolte nella canaletta antistante e condottate, tramite pozzetto con bypass, ad una vasca per la separazione dei solidi sedimentabili e degli oli. Dalla vasca di quiete le acque vengono inviate allo scarico in pubblica fognatura di Via Parri (rete nera). Dal pozzetto di rilancio le acque vengono inviate allo scarico mediante pompa di sollevamento a portata controllata. Il trasferimento delle acque trattate dal comparto di raccolta e trattamento al successivo pozzetto di scarico, avverrà mediante apposito dispositivo costituito da una tubazione di ripresa collegata al sistema di galleggiamento.

Le acque di seconda pioggia, tramite pozzetto dotato di bypass, vengono scaricate nella rete fognaria pubblica lungo via Ferruccio Parri. Il funzionamento dell'impianto è completamente automatizzato tramite un sistema di programmazione dei cicli di lavoro e delle fasi depurative. Le sostanze che si accumulano ad ogni ciclo di separazione, vengono periodicamente estratte ed appositamente smaltite.

E' presente una vasca di sedimentazione per gli afflussi meteorici, che era già stata realizzata più grande del dovuto.

La ditta preleva acqua esclusivamente per i servizi igienici e per la bagnatura dei cumuli di rifiuti da macinare. Per i servizi igienici viene utilizzata acqua proveniente da pozzo e la quantità prelevata è pari a circa duecento metri cubi annui (200 m<sup>3</sup>/a), mentre per la bagnatura dei cumuli di rifiuti da macinare viene prelevata acqua da fosso irriguo e la quantità prelevata non è quantificabile.

### **Prescrizioni**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1.500 m<sup>3</sup>.
2. Gli effluenti scaricati in pubblica fognatura devono rispettare i limiti di Tab. 3 colonna scarichi in fognatura, dell'All. 5 del D.Lgs 152/06, per i parametri caratteristici (COD, solidi sospesi e idrocarburi totali), fatti salvi eventuali altri parametri individuati dal Gestore del SII.
3. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato (SII) addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del SII.
5. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

6. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema rilevato, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
12. Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del Gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.
14. Dopo il completamento delle pavimentazioni e comunque entro 60 giorni dalla data prevista nella comunicazione di attivazione della gestione dei rifiuti nella nuova configurazione, la ditta dovrà effettuare un autocontrollo delle acque immesse in pubblica fognatura derivanti dall'area di gestione rifiuti, sia per lo scarico S1 e sia per lo scarico del "by-pass" dell'impianto di trattamento. Nel suddetto autocontrollo si dovrà verificare il rispetto dei limiti previsti nella Tabella 3 - Allegato 5 - del D.lgs n.152/2006, con particolare riferimento ai parametri caratteristici per l'impianto in esame (COD, solidi sospesi e idrocarburi). Successivamente la ditta dovrà inviare il relativo verbale di campionamento ed il referto analitico ad ARPAE ed al Gestore della pubblica fognatura.

## **Allegato 3 – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006**

Ditta **SCARAVELLI CARLO DI SCARAVELLI LINDO**  
Impianto: Luzzara - Via Parri n. 46

Registro Provinciale Recuperatori n. **68**

### **Descrizione attività di gestione rifiuti**

La ditta è autorizzata all'attività di gestione rifiuti per le operazioni di seguito espone:

- operazione di recupero R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti non pericolosi per le seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:
  - 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto";
  - 7.6 "conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per tiro al volo".

L'attività viene svolta mediante un frantoio mobile autorizzato per la triturazione di un quantitativo di rifiuti pari a 2.700 t/anno e 9.3 t/giorno.

In particolare l'attività prevede la macinazione dei rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia (con riferimento ai punti 7.1 del D.M 5/2/98 , e presenta istanza di adeguamento al D.M. 152/2022 vedi più avanti) e per la produzione di granulato di conglomerato bituminoso (con riferimento ai punti 7.6 del D.M 5/2/98 e D.M. n.69/2018 vedi più avanti), nonché la separazione dei rifiuti non utilizzabili, quali ad esempio ferro, legno, imballaggi plastici, cartone, che vengono accumulati in deposito temporaneo in appositi cassoni scarrabili, in attesa di essere conferiti a soggetti terzi autorizzati al relativo recupero.

Come sopra detto, la ditta svolge attività di recupero per i rifiuti individuati ai codici EER 170302 e EER 200301, avendo effettuato adeguamento al D.M. 28 marzo 2018 n.69, relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazione di recupero (R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso come indicato in propria comunicazione acquisita agli atti di ARPAE con PGRE/2018/14397 del 30/10/2018 e successive integrazioni (rif. prot. n. 150855 del 01/10/2019 e n. PG.185628 del 03/12/2019), che è stata autorizzata con atto di ARPAE di cui alla Determina n. 5977 del 21/12/2019.

L'area dell'impianto, di proprietà della ditta, ha una superficie complessiva pari a 7.420 m<sup>2</sup> circa ed è così suddivisa:

- superfici di tetti e/o terrazze pari a 437 m<sup>2</sup> circa;
- superfici impermeabili scoperte (piazzali, ecc...) 6.848 m<sup>2</sup> circa;
- superfici permeabili (aree verdi) 135 m<sup>2</sup> circa.

Una parte dell'area è occupata dagli edifici, una parte dall'attività di gestione dei rifiuti inerti da demolizione, delle terre e rocce da scavo e delle materie prime derivanti dall'attività di recupero, mentre la rimanente parte è dedicata a ricovero delle attrezzature e dei macchinari utilizzati nei cantieri, ovvero allo stoccaggio delle materie prime da utilizzare nell'attività (materiali inerti), dai parcheggi. Nello specifico, come risulta nella planimetria dell'impianto, l'area risulta così suddivisa:

- area A-area fabbricati (ad uso uffici e magazzino), con superficie pari a 437 m<sup>2</sup>;
- area B -area gestione rifiuti (che viene impermeabilizzata con basamento in cemento), con superficie pari a 825 m<sup>2</sup>, suddivisa per tipologie trattate e comprendente l'area di macinazione (denominata B0 rimane con basamento in stabilizzato);
- area C -area gestione materiali recuperati, con superficie pari a 1.440 m<sup>2</sup>;
- area D -area di stoccaggio rifiuti generati dalla macinazione (stoccaggio provvisorio), con superficie pari a 125 m<sup>2</sup>;

- area E -area di stoccaggio terre e rocce da scavo (classificate come sottoprodotti), con superficie pari a 400 m<sup>2</sup>;
- area F -area di deposito materie prime, con superficie pari a 420 m<sup>2</sup>;
- area G -area in compactato, con superficie pari a 2.407 m<sup>2</sup>;
- area H -area impermeabilizzata in asfalto, con superficie pari a 1.216 m<sup>2</sup>;
- area I -area dei parcheggi in compactato, con superficie pari a 198 m<sup>2</sup>.

Complessivamente l'area dedicata all'attività di recupero ha una superficie pari a 2.300 m<sup>2</sup>, di cui 825 adibiti effettivamente allo stoccaggio dei rifiuti e all'impianto di macinazione. Il centro è recintato con una rete metallica plastificata e cumuli di terreno avente un'altezza di due metri. E' presente un cancello all'ingresso che impedisce l'accesso alle persone non autorizzate.

Tutte le attività lavorative sono svolte esclusivamente in orari diurni, passando 300 giorni/anno.

La modifica oggetto della presente autorizzazione prevede:

- l'incremento della potenzialità di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi (operazione R5) da 9,3 t/g a 90 t/g, e da 2.700 t/a a 27.000 t/a, sfruttando l'impianto di macinazione esistente;
- l'aumento dello stoccaggio istantaneo da 925 a 1.412,50 tonnellate;
- l'introduzione di una nuova attività di recupero (secondo quanto previsto al punto 7.11 del D.M. 5/2/98) consistente nel trattamento di rifiuti ("pietrisco tolto d'opera") conformemente al D.M. n. 152/2022;
- la realizzazione di un'area di stoccaggio R13 in stabilizzato, con superficie pari a 25 m<sup>2</sup> e capacità di stoccaggio sarà pari a 12,50 tonnellate, da utilizzare per i rifiuti contenenti gesso (appartenenti alla tipologia 7.1), che non verranno recuperati all'interno del centro, ma avviati successivamente ad imprese autorizzate;
- l'impermeabilizzazione con una platea in cemento le aree di messa in riserva dei rifiuti, di trattamento e di deposito preliminare dei rifiuti originatisi dal trattamento dei rifiuti inerti;
- l'adeguamento dell'impianto secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 152 del 27 Settembre 2022 "*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale- Attuazione art. 184-ter, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.*".

L'aumento dei quantitativi da trattare si riferisce complessivamente alle tipologie di rifiuti già autorizzate e all'ulteriore trattamento per la tipologia 7.11. A tal proposito, è stata realizzata una nuova area di trattamento dei rifiuti in stabilizzato, adibita alla macinazione degli inerti, in modo da permettere l'inserimento della nuova area di stoccaggio della tipologia 7.11, a fianco dell'area destinata alla tipologia 7.1 e alla tipologia 7.6. Dal punto di vista delle superfici di ingombro delle tipologie esistenti non vi sono modifiche.

Tutti i rifiuti che entrano al centro provengono esclusivamente da attività di costruzione e demolizione (tipologia 7.1), da scarifica dell'asfalto (tipologia 7.6) e dalla manutenzione delle strutture ferroviarie (tipologia 7.11); essi vengono sottoposti alle varie fasi di verifica (con pesatura e controllo della documentazione di accompagnamento e dell'assegnazione del codice EER da parte del produttore), accettazione, eventuale trattamento e recupero subordinato alla verifica di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 5 Febbraio 1998.

Le attrezzature che vengono utilizzate per la movimentazione dei rifiuti consistono in mezzi meccanici, quali ad esempio la pala meccanica gommata; per le operazioni di recupero R5 delle tipologie 7.1 lettera "a" e 7.6. lettera "a", che consistono nella frantumazione meccanica del materiale inerte, viene utilizzato un impianto di tipo mobile (modello Rimac Moby 600) di proprietà dell'azienda. Tale impianto consiste in un gruppo mobile che effettua la frantumazione della frazione inerte e un deferizzatore che la separa dall'eventuale materiale ferroso presente nel rifiuto e ha una potenzialità oraria compresa tra 20 t/h (tonnellate/ora) e 80.

La ditta dichiara di non essere soggetta alla normativa antincendio, in quanto non sono presenti rifiuti infiammabili e dichiara inoltre il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale n. 152 del 27 Settembre 2022, nella documentazione

presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avverrà come di seguito esposto:

- rifiuti in ingresso: saranno esclusivamente quelli elencati nella tabella 1 del punto a) dell'Allegato 1, (non saranno ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati) e su di essi verranno effettuate due attività preliminari, ovvero l'esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso e il controllo visivo, anche attraverso l'ausilio di telecamere;
- stoccaggio dei rifiuti: quelli ritenuti ammissibili alla trasformazione in aggregato recuperato saranno stoccati in area B, suddivisa in lotti di trattamento, mentre i rifiuti non ammissibili saranno respinti senza entrare nel centro;
- trattamento e recupero: avverrà mediante fasi meccaniche quali macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;
- stoccaggio del materiale prodotto dal trattamento (ex rifiuti recuperati): verrà stoccato per "lotti di produzione" in apposite aree separate tra loro (area C) e effettuerà la verifica della conformità ai fini della successiva dichiarazione di avvenuto recupero e trasformazione in aggregato recuperato. In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l'aggregato recuperato sarà mantenuto depositato all'interno del "lotto di produzione" o movimentato all'interno delle aree di deposito adibite allo scopo, ma sempre mantenuto suddiviso in lotti di utilizzo. Ogni lotto potrebbe essere dichiarato chiuso e sottoposto alle opportune verifiche anche prima di raggiungere la massima dimensione possibile per legge, in base alle esigenze del momento.

La ditta ha in corso la procedura per conseguire la Certificazione UNI EN ISO 9001, che comporta la predisposizione di procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, nonché la rendicontazione delle eventuali non conformità riscontrate e personale con appropriato livello di formazione ed addestramento almeno biennale. Ad esito delle attività in corso viene adottato un Sistema di Gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri del regolamento e comprensivo delle procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1, del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.

Su ogni lotto di aggregato recuperato verranno effettuate un'analisi chimica, i cui parametri sono indicati nella tabella 2 del punto d) dell'Allegato 1 del DM ed un test di cessione, i cui parametri sono indicati nella tabella 3 del punto d) dell'Allegato 1 del medesimo DM; ad ogni "lotto di produzione" sarà poi attribuita una marcatura CE, necessaria per gli utilizzi previsti dall'Allegato 2 del DM, ad eccezione dell'utilizzo per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate. A seguito dell'esito positivo delle verifiche analitiche, verrà redatto il Documento di Conformità, come previsto dall'Allegato 3 del DM.

## Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in **conformità al D.M. n.69/2018** per i rifiuti identificati ai codici EER 170302 e 200301 ed in **conformità al D.M. n.152/2022** per i rifiuti identificati ai codici EER 170101, 170202, 170107, 170802, 170904, 170508 ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
2. Entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto completamento degli adeguamenti al D.M. 152/2022 (es. certificazione ISO 9001, certificata da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente), la ditta deve trasmettere comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ed al Servizio Territoriale, e al Comune di Luzzara, indicando la data di attivazione della gestione rifiuti conforme al D.M. n. 152/2022.
3. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
4. L'operazione R5 è comprensiva di stoccaggio funzionale e pertanto le quantità stoccate dalla Ditta non possono superare quelle indicate nella scheda tecnica (Tabella n. 1) allegata al presente atto.

5. I rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*").
6. i rifiuti in uscita dall'impianto, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*").
7. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 152/2022, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità; analogamente dovranno essere fatti i controlli dei rifiuti soggetti a D. M. n. 69/2018 come da questo disposto.
8. Per la ricezione dei rifiuti all'impianto, sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
9. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distinte e ben evidenziate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
10. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
11. Deve essere garantito che siano sempre distinguibili ed identificabili, mediante opportuna cartellonistica, sia i lotti di rifiuti in ingresso, sia i lotti di rifiuti in attesa di certificazione, sia i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto nelle rispettive aree indicate in planimetria.
12. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
13. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
14. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
15. La recinzione e la barriera interna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute.
16. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
17. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
18. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti

assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.

19. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità interna, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
20. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008).
21. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
22. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
  - urbanistica ed edilizia;
  - inquinamento atmosferico;
  - prevenzione incendi;
  - scarico di acque reflue;
  - inquinamento acustico;
  - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

*Sono confermate tutte le condizioni contenute nella Determinazione n.7934 del 14/04/2023 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna "LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA (SCREENING) relativo al progetto "Modifica dell'impianto esistente per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi (attività R5 riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche)", localizzato nel comune di Luzzara (RE) ".*

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

*Si rammenta che, qualora a seguito dell'operazione di recupero R5, non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto dei codici così come disposte e dall'art. 3 del D.M. 27 settembre 2022 n. 152 ed attestate da dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4, comma 1 dei D.M. prima citati, essi restano classificati come rifiuti e come tali devono essere avviati a recupero presso impianti autorizzati.*



## Tabella n. 1

### Operazione R5, conformità al D.M. 152/2022

<b>7.1 del D.M. 05/05/1998</b>	<b>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto</b>							<b>R5</b>
7.1.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]							R5
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>								
7.1.4	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205							
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170101	cemento	30	50	600	1.000	600	1.000	
170102	mattoni	30	50	285	475	285	475	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	30	50	285	475	285	475	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	7,5	12,5	30	50	30	50	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	600	1.000	10.800	18.000	10.800	18.000	
<b>TOTALE</b>		<b>697</b>	<b>1.162,5</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	

### Operazione R5, conformità al D.M. 69/2018

<b>7.6 del D.M. 05/05/1998</b>	<b>conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</b>							<b>R5</b>
7.6.3 lett. a	Produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]							R5
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>								
7.6.4								
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170302	miscele bituminose, diverse da quelle di cui alla voce 170301	84,70	137,50	1.201,2	1.950	1.201,2	1.950	
200301	rifiuti urbani non differenziati	7,70	12,50	30,8	50	30,8	50	
<b>TOTALE</b>		<b>92,40</b>	<b>150</b>	<b>1.232</b>	<b>2.000</b>	<b>1.232</b>	<b>2.000</b>	

### Operazione R5, conformità al D.M. 152/2022

7.11 del D.M. 05/05/1998	<i>pietrisco tolto d'opera</i>						R5	
7.11.3 lett. d	formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]						R5	
<b>Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero</b>								
7.11.4								
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie	64	100	3.050	5.000	3.050	5.000	
<b>TOTALE</b>		<b>64</b>	<b>100</b>	<b>3.050</b>	<b>5.000</b>	<b>3.050</b>	<b>5.000</b>	

### Operazione R13, conformità al D.M. 152/2022

7.1 del D.M. 05/05/1998	<i>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto</i>						R13	
7.1.3 lett. a	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia						R13	
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo (funzionale all'attività R5)		Stoccaggio annuale		Recupero annuale		
		mc	t	mc	t	mc	t	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	7,5	12,5	30	50			
<b>TOTALE</b>		<b>7,5</b>	<b>12,5</b>	<b>30</b>	<b>50</b>			

## **Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda in oggetto, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, emerge che l'impatto acustico delle modifiche previste non influirà in modo significativo sul clima acustico attuale; e comunque viene attestato il rispetto dei limiti vigenti, assoluti e differenziali, come previsto dalle normative ambientali e dalla classificazione acustica comunale.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
- a seguito della comunicazione della data di attivazione della gestione rifiuti conforme al D.M. n. 152/2022, ed entro 30 giorni da tale data, dovranno essere eseguiti idonei rilievi fonometrici di verifica dei livelli di rumore previsti, da effettuare nelle condizioni potenzialmente più critiche, nel rispetto delle metodiche indicate dalle norme tecniche specifiche. La ditta dovrà inviare una relazione tecnica che descriva le modalità ed i risultati di tali misure ad ARPAE ed al Comune di Luzzara.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**